



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio infanzia e istruzione del primo grado

Ufficio istruzione del primo ciclo

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

Tel. 0461 497235 - Fax 0461 497216

e-mail: [uis@provincia.tn.it](mailto:uis@provincia.tn.it)

e-mail [serv.istruzione@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.istruzione@pec.provincia.tn.it)

SPETTABILI

ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO  
A CARATTERE STATALE E NON STATALE

ENTI DI FORMAZIONE

CIRCOLI DI COORDINAMENTO  
DELL'INFANZIA PROVINCIALI

FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE  
SCUOLE MATERNE  
C.A. DOTT. SSA SARTORI LAURA

SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE DI  
CAVALESE, MASI DI CAVALESE,  
CASTELNUOVO E "VANNETTI" DI ROVERETO

ASSOCIAZIONE ASIF  
AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALL'INFANZIA E  
FAMIGLIA G.B. CHIMELLI

ASSOCIAZIONE COESI

LORO SEDI

Trento, 31 agosto 2015  
Prot. n. 44116 /15-S167/UIS

Oggetto: Assicurazione degli studenti e responsabilità civile degli insegnanti.  
Indicazioni operative per l'anno scolastico 2015-2016.

Con la presente nota si forniscono indicazioni relative agli adempimenti di competenza delle istituzioni ed enti in indirizzo, per la corretta presentazione delle denunce inerenti alle coperture assicurative stipulate dalla Provincia Autonoma di Trento.

## 1. POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI UTENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO

Per l'anno scolastico 2015-2016 la copertura assicurativa dei danni derivanti da infortunio subiti dagli utenti del sistema educativo provinciale è garantita dalla Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A. DIVISIONE INA ASSITALIA (polizza n. 088 00457124 – sino al **31.12.2015** – data di scadenza della proroga della polizza). Ad oggi la struttura provinciale competente sta aspettando le procedure di selezione della nuova compagnia assicuratrice al fine di dare continuità ai profili assicurativi in essere dall'01.01.2016. Non appena possibile provvederemo a comunicare le informazioni al riguardo. Si rammenta che tale copertura è prevista fino al compimento del ventesimo anno di età; ciò in base ad una espressa previsione di legge (si veda l'articolo 71 della legge provinciale n. 5 del 2006) e come richiamato nelle disposizioni contrattuali della polizza. Tale copertura assicurativa è una componente del più ampio contesto contrattuale stipulato dalla Provincia per la tutela nei diversi settori e ambiti nei quali è coinvolta la responsabilità della medesima. Si ricorda che, anche ai fini assicurativi, l'attività svolta dagli studenti può definirsi scolastica e quindi curricolare solo nei casi di programmazione dell'attività medesima da parte dei competenti organi collegiali di ciascuna istituzione, da assumere attraverso necessarie deliberazioni.

Si richiama l'attenzione delle Istituzioni scolastiche in indirizzo sulle procedure di seguito descritte.

Con riferimento agli eventi dannosi da infortunio <sup>(1)</sup> le Istituzioni scolastiche o formative sono tenute ad inviare, alla scrivente struttura, la denuncia redatta su apposito modulo e completa della documentazione richiesta. Solo a seguito di tale denuncia la compagnia assicuratrice provvederà, ricorrendone le condizioni, a risarcire i danni da infortunio nonché a rimborsare le connesse prestazioni sanitarie.

In presenza di un infortunio ogni Istituzione scolastica o formativa è tenuta a rispettare il seguente iter:

1. Acquisire agli atti il modello sottoscritto dallo studente infortunato (se maggiorenne) ovvero dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, che attesti la conoscenza delle norme procedurali per la denuncia di infortunio (modello A/15). Tale adempimento viene richiesto in quanto l'Istituzione scolastica o formativa deve raccogliere tutta la documentazione ed avvisare l'utenza interessata che l'inoltro della denuncia potrà avvenire entro i sei mesi successivi all'infortunio solamente se:
  - a) relativamente al danno subito dalla persona dell'alunno (infortunio) se lo stesso ha causato postumi invalidanti che siano accertati o presumibilmente accertabili nei sei mesi immediatamente successivi all'accadimento;
  - b) relativamente alle spese per prestazioni sanitarie solamente se i costi sostenuti, documentati e risarcibili a termini di polizza superano la franchigia di € 50,00;
2. La denuncia presentata dalle Istituzioni scolastiche e formative per poter essere considerata valida deve essere inviata al Servizio infanzia e istruzione del primo grado necessariamente entro il termine di 6 mesi dalla data dell'evento dannoso, completa della documentazione di seguito indicata:
  - a) modulo di denuncia infortuni (modello B/15): compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal docente con obbligo di vigilanza sull'alunno infortunato, dal dirigente scolastico (in quanto legale rappresentante dell'Istituzione) e dallo studente se maggiorenne o dal genitore o dal soggetto legittimato a rappresentare gli interessi del minore;
  - b) modulo per il consenso al trattamento dei dati sensibili "privacy" (modello C/15): compilato e sottoscritto dal genitore dell'alunno infortunato o da altro soggetto legittimato a rappresentare

gli interessi dello stesso; nel caso di alunno maggiorenne il modulo potrà essere firmato direttamente dallo stesso, salvi i casi di incapacità di legge.

- c) certificato medico rilasciato dal pronto soccorso o dal medico curante: tale certificazione, che legittima la denuncia di infortunio, deve attestare la effettiva ed obiettiva presenza di lesioni verificatesi durante l'attività scolastica (si noti che dalla data di tale certificato decorrerà il periodo di 6 mesi per la presentazione della denuncia al Servizio infanzia e istruzione del primo grado);
- d) nonché almeno uno dei seguenti documenti:

- d1) certificato medico (ulteriore rispetto a quello della lett. c)) che attesti l'esistenza di postumi invalidanti derivanti dall'infortunio denunciato o almeno la presumibile esistenza degli stessi;

- d2) modulo per la richiesta di rimborso delle spese per prestazioni sanitarie conseguenti all'infortunio (modello D/15). A tale proposito si rammenta che la compagnia assicuratrice rimborsa le spese sostenute sino ad un massimo di € 5.200,00 per singolo assicurato e previa applicazione di una franchigia di € 50,00 (per singolo sinistro). Il limite di risarcimento di cui sopra è ridotto ad € 2.600,00 per spese dentarie e ad € 520,00 per occhiali o lenti (di cui al massimo € 155,00 per la montatura). Devono essere allegati gli originali dei relativi ticket, fatture e ricevute fiscali, debitamente quietanzati relativi alle prestazioni sanitarie sostenute a seguito dell'infortunio con annessi referti, certificati e prescrizioni mediche che ne costituiscano presupposto. Ad ogni richiesta di rimborso spese (modello D/15) dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del beneficiario ovvero dei genitori se lo stesso sia minore e, nel caso di danni ad occhiali gli stessi danneggiati mentre per i denti, preventivi o fatture con descrizione analitica degli interventi fatti o necessari, le foto del dente o dei denti scheggiati e/o rotti;

- 3. Successivamente all'inoltro della denuncia, l'avente diritto, per il tramite dell'Istituzione scolastica o formativa, deve inviare, tempestivamente i certificati medici sul decorso della lesione. Tale obbligo permane sino a guarigione avvenuta.

Le denunce incomplete, anche in uno solo degli elementi di cui sopra, non potranno essere considerate adeguate ai fini del previsto risarcimento e saranno, pertanto, restituite alle Istituzioni presentatarie, per le necessarie integrazioni.

Fermo restando quanto detto al punto d 2), le richieste di rimborso spese per prestazioni sanitarie a seguito di infortunio ed i relativi documenti che ne attestano la sussistenza devono essere inviate alla scrivente struttura entro due anni dall'infortunio, pena la perdita del diritto all'indennizzo (ex art. 2952 C.C.). Nel caso in cui le cure si protraggano oltre i due anni si rende necessario presentare richiesta di interruzione del termine di prescrizione a mezzo di comunicazione, avente data certa anteriore al termine di prescrizione interruttiva. L'onere grava sull'avente diritto (sull'alunno se maggiorenne ovvero sul genitore o altro soggetto legittimato a rappresentare gli interessi dello stesso, nel caso di alunni minorenni o incapaci per legge) e per maggiori dettagli nel merito far riferimento alle Note Informative sulle modalità di rimborso.

Tutte le comunicazioni e la relativa documentazione devono essere inviate in duplice esemplare (un originale ed una copia) alla scrivente struttura (Servizio infanzia e istruzione del primo grado – Ufficio istruzione del primo ciclo – Via Gilli, 3 – 38121 TRENTO), a mezzo posta.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, si prega di far riferimento all'Ufficio istruzione del primo ciclo nella persona della rag. Daniela Leonardelli al n. telefonico 0461-497237.

## 2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL PERSONALE INSEGNANTE

Sempre in adempimento di disposizioni di legge a carattere generale la Provincia ha, altresì, garantito la copertura assicurativa per l'operato dei propri dipendenti (polizza RCT/O con la Compagnia assicuratrice UNIQA - polizza n. 2134/1754). Nello specifico contesto del sistema educativo è assicurata la "Responsabilità civile derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado, scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, istituzioni scolastiche e formative del Sistema Educativo provinciale, compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e/o allievi e la R.C. personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza". Non sono coperti dalla polizza assicurativa i dipendenti delle istituzioni scolastiche paritarie.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1917 comma terzo Cod. Civ., la Compagnia di assicurazione si assume l'onere di gestire direttamente a mezzo della propria struttura il rapporto con i terzi danneggiati.

A titolo collaborativo e con l'intento di fornire in unica soluzione il complesso delle informazioni necessarie per la corretta gestione del sinistro si allega alla presente il modulo di denuncia su polizza RCT/O (modello E/15)

Per l'attivazione delle previste garanzie il modulo sopra citato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, dovrà essere inviato entro 30 giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità per i quali è obbligatorio darne avviso immediato anche in assenza di richiesta di risarcimento danni a:

- UNIQA SACHVERSICHERUNG AG c/o GEMINASS S.r.l. Via Brennero, 322 c/Top Center - Torre Nord A 38121 TRENTO (tel. 0461-420506; fax 0461-427217 mail:trento@geminass.it);
- p.c. Eurorisk S.r.l. Via Guardini, 24 - 38121 TRENTO;
- p.c. Servizio contratti e centrale acquisti - Via Dogana, 8 - 38122 TRENTO.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, si prega di far riferimento al Servizio Contratti e Approvvigionamenti nella persona della rag. Milena Tasin al n. telefonico 0461-496461.

## 3. ADEMPIMENTI INAIL

Per quanto riguarda gli infortuni degli studenti che prevedono la denuncia INAIL si rimanda alle istruzioni per la compilazione e presentazione già fornite negli anni scorsi in quanto le procedure sono rimaste invariate.

Per informazioni e chiarimenti nel merito si invita a fare riferimento alla sede INAIL di Trento al numero telefonico 0461-374211 chiedendo di parlare con il Settore Infortuni (orario di sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00).

Si ricorda che sul sito [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it) - Area Dedicata "Comunità Scolastica" - sezione "Studenti" - "Assistenza scolastica e diritto allo studio" - "Assistenza scolastica" - "Copertura assicurativa" sono disponibili oltre al testo della presente circolare:

- le polizze assicurative (infortuni e responsabilità civile),
- i moduli per la presentazione delle denunce (infortuni, privacy e responsabilità civile),
- il modulo per la richiesta di rimborso delle spese per prestazioni sanitarie (infortunio),
- nota informativa sulle modalità di rimborso spese,
- il modulo per il consenso al trattamento dei dati sensibili,
- domande frequenti (F.A.Q.).

Si richiama l'attenzione sul fatto che i modelli inviati alla scrivente struttura non possono essere modificati in alcun modo e che la scuola deve rigorosamente limitarsi a compilare gli spazi previsti; si precisa anche che in alto a sinistra non devono essere apposti timbri della scuola interessata.

Sarà cura di ogni Istituzione scolastica o formativa informare le famiglie, nel modo ritenuto più opportuno, circa i profili di copertura assicurativa assunti dalla Provincia con riferimento agli utenti del sistema educativo provinciale.



IL DIRIGENTE  
- dott. Roberto Ceccato -

- All.: - modulo raccolta documentazione (modello A/15);
- modulo per la presentazione della denuncia infortunio alunni (modello B/15);
  - il modulo per il consenso al trattamento dei dati sensibili (informativa con consenso ai sensi art. 13 D.LGS 196/2003) (modello C/15);
  - modulo per la richiesta di rimborso spese per prestazioni sanitarie a seguito di infortunio (modello D/15);
  - modulo per la presentazione della denuncia sinistro RCT/O (modello E/15);
  - Note Informative sulle modalità di rimborso;
  - Sintesi delle procedure per denunce all'assicurazione (solo infortunio studenti);
  - F.A.Q.
  - Nota Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti prot. n. S170/15/348902/3.4.8 d.d. 03.07.2015 di proroga polizza assicurativa

<sup>(1)</sup> Con il termine infortunio la tecnica assicurativa ed il contratto intendono riferirsi esclusivamente ad un evento dovuto a causa fortuita accidentale ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

- **CAUSA FORTUITA** si tratta di una causa non dipendente dalla volontà dell'Assicurato – tale affermazione nasce da quanto stabilito dall'art. 1900 CC che esclude (salvo casi particolari) la risarcibilità del sinistro causato con dolo dell'assicurato, del contraente o del beneficiario. Sono normalmente coperti gli infortuni causati con colpa anche grave.
- **CAUSA VIOLENTA** deve essere intesa come **CONCENTRAZIONE TEMPORALE DELL'EVENTO** che deve essere caratterizzato dalla velocità e dalla determinabilità temporale (es. incidente stradale). il requisito di violenza richiede l'esercizio di una forza, applicata sull'organismo dell'infortunato, in un momento temporalmente individuato.
- **CAUSA ESTERNA** è necessario che l'origine prima e diretta dell'infortunio derivi dall'esterno, dall'ambiente circostante, e non dall'interno dell'organismo dell'infortunato, o comunque dall'esterno dell'organo o arto interessato dalla lesione stessa. Con tale requisito si è inteso distinguere l'infortunio dalla malattia.